

# Iscriviti ad Assoconfam

Febbraio 2022

Iniziativa a favore dei consumatori e utenti per emergenza sanitaria da COVID-19, realizzate con Fondi Ministero Sviluppo Economico. Riparto 2020.

# LA VOCE DEI DIRITTI

### Il giornale di Assoconfam a difesa dei consumatori

L'editoriale di Marco VOLANTE, vicepresidente di Assoconfam

## LA POLITICA BENE COMUNE DELLA CITTÀ



Nei giorni scorsi abbiamo assistito al rito parlamentare che ha portato alla rielezione del presidente Mattarella a capo dello Stato.

Come non mai, questa elezione è stata seguita, amplificata, discussa e valutata. Abbiamo messo in campo tutti i mezzi di comunicazione sociale, dai giornali della carta stampata all'online per vivere il picco di intensità attraverso i social network.

Tutti hanno detto la loro, tutti hanno espresso la propria condiscendenza o la propria lontananza dall'evento, marcando l'affanno del sistema politico odierno rispetto alle sfide che l'attende.

Nelle riflessioni di chiunque, e ormai per qualsiasi situazione, la politica vie-

ne chiamata in causa come il "male" dei nostri tempi, come il problema principale delle cose che non funzionano.

Credo che questo modo di continuare a vedere la politica e il suo esprimersi sia semplicistico, scarica altrove le responsabilità che ognuno di noi ha di fronte al funzionamento del governo della città.

Mi rendo conto che il tema del governo della polis sia un tema complesso, che richiede riflessioni più approfondite e precise.

Vorrei però **proporvi una riflessione** affinché ogni cittadina e cittadino si possa ragionare su come e quando sia necessario assumersi le proprie responsabilità politiche.

Aristotele diceva che il fine della politica è il "sommo bene propriamente detto" per proseguire poi: «Il bene infatti è amabile anche nella dimensione dell'individuo singolo, ma è più bello e più divino quando concerne un popolo o delle città<sup>1</sup>». In questo senso la politica è occuparsi del bene del popolo e della comunità.

Nella società di oggi dove prevale l'individuo con le sue istanze è sicuramente più difficile pensare alla comunità nel suo insieme. L'individuo spesso prevale a discapito della comunità. Cosicché Il pensiero comune è che affinché la comunità stia bene è necessario far star bene l'individuo. Il rischio, però, di questo modo di pensare è che l'individuo incarna la collettività per cui: ciò che l'individuo esprime è automaticamente espressione della comunità stessa. Credo che questo sia il vissuto, fine e inconsapevole, che la nostra società di oggi rappresenta nel suo esprimersi e nel suo comportarsi.

Il punto è che la comunità non è il singolo individuo e nemmeno la somma dei singoli individui (per cui prevale la maggioranza rispetto alla minoranza), ma è più della somma delle parti. La comunità è altro rispetto al singolo, il bene della città è altro rispetto al bene del singolo.

Per cui il bene comune è ciò che deve essere ricercato e governato da tutta la città: sia da chi la governa e sia da chi sceglie coloro che la governano.

## PIANETA IMBALLAGGI

#### di Elisa FORNACIARI

Abbiamo parlato più volte di economia circolare, dove nulla viene gettato in discarica perché rientra in circolo.

Uno dei settori in cui è più difficile mettere in pratica il riciclo è quello degli imballaggi.

Quante volte abbiamo aperto un sacchetto di snack o di cereali, oppure il detersivo della lavatrice, scoprendo nostro malgrado che era pieno solo a metà.

Questo fenomeno si è acutizzato in occasione delle festività natalizie, con i cesti di natale apparentemente "ricchi", ma poveri nella sostanza e pagati come confezioni piene.

Questi contenitori, violano i principi di sostenibilità ambientale.

Alcuni, nascondono il contenuto con etichette, con finestre opache, posizionate nei "punti giusti". Altre sono fatte di cartoni semivuoti. L'unico dato che potrebbe suggerire al consumatore la sproporzione tra contenuto e l'imballaggio è il peso della confezione.

Non dimentichiamoci, poi, dell'imballaggio della frutta e della verdura.

E' bene sapere che Francia (a partire dal 2022) e Spagna (a partire dal 2023), hanno deciso di eliminare i contenitori di plastica della frutta e verdura, con l'eccezione dei frutti più fragili tipo i frutti di bosco. Gran parte dei vegetali e frutta non potrà essere più venduta in confezioni di plastica. E in Italia?

Il nostro paese non ha ancora recepito la direttiva europea n. 2019/904, che impone agli stati membri la diminuzione drastica della plastica entro il 2026.

Un ritardo che deve essere recuperato immediatamente.

Nel frattempo cosa possiamo fare? Siamo consumatori ed abbiamo un gran-



de potere, quello di influenzare e di decidere le tendenze del mercato. Come? Non compriamo imballaggi pieni di niente. Privilegiamo le confezioni 100% riciclabili.

Rimandiamo indietro gli acquisti tramite le piattaforme e-commerce, che ci vengono recapitati con scatole troppo grandi rispetto al contenuto.

Chiediamo alle aziende produttrici di ridurre al minimo la quantità di vuoto.

Tuteliamo il nostro ambiente, il nostro spazio in cui viviamo; per questo vi chiediamo di scriverci e segnalarci le confezioni piene di aria, la nostra Terra ci ringrazierà! (info@assoconfam.it)



# **BONUS ASILO NIDO 2022 - CRITERI DI AMMISSIONE E IMPORTI**

#### di Simona COSTAMAGNA

Anche quest'anno sarà possibile, per le famiglie italiane, usufruire del bonus nido o, in alternativa, del rimborso per le forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da patologie croniche gravi.

Il bonus nido, insieme agli altri quattro bonus previsti - bonus docenti, bonus cultura, bonus TV e bonus acqua potabile - non è stato incluso dell'assegno unico universale. Tale disposizione consentirà, quindi, a tutti coloro che saranno in pos-

sesso dei requisiti allo scadere della domanda, di chiedere il rimborso di una quota parte delle spese complessivamente sostenute a fronte dell'iscrizione e della frequenza dei propri bambini in asili nido sia pubblici che privati.

L'importo massimo del rimborso, così come disposto dalla Legge di Bilancio 2021 è variabile in quanto dipende - oltre che dal reddito - dal numero di figli che compongono il nucleo familiare e dall'età degli stessi; fattori che vanno a determinare l'entità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE): più basso sarà l'ISEE maggiore sarà il rimborso. Di seguito alcuni sintetici chiarimenti per capire meglio i criteri per l' erogazione del contributo.

A chi è rivolto? La domanda può essere

presentata direttamente all'INPS dal genitore - di un minore nato o adottato - direttamente sul sito (servizi on line per il cittadino) o contattando il numero gratuito 803-164 da linea fissa e il numero a pagamento 06-164164 da cellulare, messi a disposizione dall'INPS, ovvero tramite internet con Voip e Skype oppure, in alternativa, recandosi presso Caf e Patronati

A quanto potranno corrispondere i rimborsi? Precisando che il rimborso è riferito unicamente al costo dell'iscrizione all'asilo nido e alle relative rette mensili - i servizi integrativi non sono inclusi - per il 2022 gli incentivi sono gli stessi del 2021.

Quindi, in termini numerici, ogni nucleo familiare in possesso dei requisiti previsti, potrà avere diritto a ricevere fino a:

1.500 euro/anno con ISEE fino a

- 40.000 euro (fino a 136,37 euro/mese per un totale di 11 mesi).
- 2.500 euro/anno con ISEE da 25.000,01 a 40.000 euro (fino a 227,27 euro/mese per un totale di 11 mesi).
- 3.000 euro/anno con ISEE fino a 25.000 euro (fino a 272,72 euro/mese per un totale di 11 mesi).

#### Inoltre, è importante tenere presente che:

Tali importi sono riferiti ad una frequenza annuale e, pertanto, in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro se il bambino viene iscritto solamente a luglio, in proporzione, avrà diritto a ricevere solo una quota parte dell'incentivo, pari a circa 1.500 euro complessivamente.

Il contributo di 1.500 euro potrà essere erogato anche in mancanza di ISEE e nel caso in cui l'incentivo venga chiesto dal genitore non convivente con il minore.



L'avvento del nuovo anno, per fortuna, ha portato con sé una buona notizia per tutti i cittadini: la riforma della disciplina che regolamenta la conformità dei beni (non solo quelli di consumo ma tutti indistintamente, compresi gli animali vivi), le tutele per i consumatori in caso di vizio di conformità e le modalità per esercitare il diritto di rivalersi e di usufruire delle garanzie convenzionali. Dal 1° gennaio 2022 infatti, alla luce del D.lgs. n. 170/2021, tutti i contratti di vendita di beni - conclusi successivamente a tale data - sono soggetti alle nuove norme finalizzate a tutelare il soggetto contraente più debole (il consumatore).

La nuova disposizione introduce modifiche sostanziali al quadro normativo già esistente in tema di "conformità dei beni di consumo" dettato, dagli artt. 128 - 134 del Codice del Consumo.

Premettendo che - in base all'art. 128, c. 3 del suddetto D.lgs.- il campo di applicazione delle nuove norme include anche i contratti di fornitura "di contenuti digitali o di servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, (...) i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi".

La parola all'esperto di Simona COSTAMAGNA

# CONTRATTI DI VENDITA DI BENI: BUONE NOTIZIE

Vediamo, in concreto, alcune delle novità principali:

- 1. L'eliminazione dell'obbligo per il consumatore di denunciare i vizi, eventualmente riscontrati sul bene, entro due mesi dalla scoperta.
- 2. La presunzione di presenza dei vizi al momento della consegna viene estesa da sei mesi ad un anno (vale anche per i beni digitali). Con riferimento ai beni provvisti di elementi digitali il cui contratto di vendita contempla la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova è di spettanza del venditore. La norma rinvia all'art. 133 c. 2 in cui il venditore viene considerato responsabile per il difetto di conformità entro due anni o più di due anni a seconda della durata della fornitura continuativa del prodotto o servizio digitale oggetto di vendita.
- 3. L'onere per il venditore nel caso in cui il prodotto/bene non corrisponda al modello/campione disponibile alla conclusione del contratto di dimostrare che il consumatore sia "stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità (...) e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento"
- 4. L'errata installazione del bene (anche con elementi digitali) è da considerarsi difetto di conformità se: "a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale."
- 5. La possibilità per il consumatore di risolvere il contratto di vendita di più beni anche se il

vizio di conformità è da ricondurre ad uno solo dei beni oggetto di vendita, "qualora non sia ragione-volmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi", e – nel caso in cui il venditore non si adoperi prontamente a rimediare al vizio riscontrato ed opportunamente denunciato – di rifiutarsi di provvedere al pagamento di qualunque parte del prezzo di vendita (per esempio le rate residue).

- 6. L'obbligo per il venditore di fornire l'eventuale garanzia convenzionale (aggiuntiva) preventivamente concordata, su un supporto durevole, al più tardi al momento della consegna.
- 7. La possibilità di prevedere una responsabilità o un termine di prescrizione più breve comunque non inferiore ad un anno in caso di vendita di beni usati.

In definitiva, le nuove norme, qui sommariamente illustrate, sono più accurate, peculiari ed analitiche rispetto al passato. I rimedi di cui dispone, da oggi, il consumatore in presenza di un difetto di conformità del bene vengono trattati con maggiore puntualità rispetto alla versione originaria del testo e, cosa importantissima, vengono salvaguardate le quattro eventuali soluzioni: ripristino e sostituzione del bene, riduzione proporzionale del prezzo e risoluzione del contratto. La norma di chiusura rinvia al Codice Civile (per quanto non espressamente previsto dalla norma in questione), incluso il diritto al risarcimento del danno. In precedenza, non veniva menzionato il diritto per il consumatore di chiedere un indennizzo per il danno sofferto e tale "carenza" aveva favorito numerosi dubbi interpretativi con ricadute negative sui consumatori ricorrenti. Con tale riforma, si può tranquillamente affermare che il legislatore ha provveduto a fugare ogni dubbio al riguardo. Ora, finalmente, il consumatore non possiede più un'arma spuntata per difendere i propri diritti.